



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDINANZA N.111/2018

MANIFESTAZIONE VELICA denominata: “AMICI IN VELA - 13[^] EDIZIONE”

Località: Ancona

Data: 09 settembre 2018
(16.09.2018 data di riserva)

Organizzatore: Club Amici del Mare Ancona

Recapito telefonico: 071.53724

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona,

- VISTA** la documentata prot. n. 23019 presentata in data 01.08.2018 dal Sig. Sauro SCOLPATI in qualità di presidente del Club Amici del Mare di Ancona, relativa all'effettuazione di una manifestazione velica prevista per il giorno 09.09.2018 nella zona di mare antistante il litorale Nord del Comune di Ancona;
- VISTO** il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (Colreg '72), reso esecutivo con Legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 171/2005;
- VISTI** gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che dalle ore 11.00 alle ore 18.00 del giorno 09 settembre 2018 (16 settembre 2018 data di riserva), la zona di mare antistante il litorale del Comune di Ancona, sarà interessata da una manifestazione velica organizzata dal Club Amici del Mare di Ancona denominata “Amici in Vela – 13[^] Edizione”. I partecipanti opereranno all'interno della zona di mare, segnalata con boe di colore arancione, di forma circolare avente centro nel punto di coordinate (DATUM WGS84):

- LAT. 43°37'54" N - LONG. 013°26'30" E e raggio di un 0.7 miglia (come da stralcio di carta nautica allegato).

ORDINA

Art. 1- Interdizione del campo di gara

A partire dalle ore 11.00 alle ore 18.00 del giorno 09 settembre 2018 (16 settembre 2018 data di riserva), nella zona di mare sopra citata, segnalata con boe di colore arancione e riportata nello stralcio di carta nautica allegato alla presente Ordinanza, **è vietato:**

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- II. praticare la balneazione;
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 – Derghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo all'organizzatore, partecipanti alla manifestazione ed in servizio di assistenza;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico col recapito **1530** o via VHF/FM Ch. 16 per le situazioni di emergenza.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt. dal limite del campo di gara, dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione dei partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaiasca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1164 del Cod. Nav. oppure:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005;
- b) per le violazioni concernenti le attività della pesca: dlgs n. 4 del 09.01.2012.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio nonché l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Ancona, 04.09.2018

**F.to IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI**

